

Confraternite - associazioni dei fedeli

10.03.2024

don Krystian Nowicki

* Qualche nozione generale

- * Can. 215 - I fedeli sono liberi di fondare e di dirigere liberamente associazioni che si propongano un fine di carità o di pietà, oppure associazioni che si propongano l'incremento della vocazione cristiana nel mondo; sono anche liberi di tenere riunioni per il raggiungimento comune di tali finalità.
- * Can. 298 - §1. Nella Chiesa vi sono associazioni,[...] in cui i fedeli, sia chierici, sia laici, sia chierici e laici insieme, tendono, mediante l'azione comune,
 - * all'incremento di una vita più perfetta,
 - * o alla promozione del culto pubblico o della dottrina cristiana,
 - * o ad altre opere di apostolato, quali sono iniziative di evangelizzazione, esercizio di opere di pietà o di carità, animazione dell'ordine temporale mediante lo spirito cristiano.
- * «I laici hanno il diritto di creare associazioni e guidarle, e di aderire a quelle già esistenti» (AA 19); «I fedeli diano la propria adesione soprattutto alle associazioni o erette o lodate o raccomandate dall'autorità ecclesiastica competente» (can. 298 §2)

* Pubbliche o private?

* Can. 299 -

- * §1. I fedeli sono liberi di costituire, mediante un accordo privato tra di loro, associazioni per conseguire i fini di cui nel can. 298, §1, fermo restando il disposto del can. 301, §1.
- * §2. Tali associazioni, anche se lodate o raccomandate dall'autorità ecclesiastica, si chiamano **associazioni private**.

* Can. 301 -

- * §1. Spetta unicamente all'autorità ecclesiastica competente erigere associazioni di fedeli che si propongano l'insegnamento della dottrina cristiana in nome della Chiesa o l'incremento del culto pubblico, oppure che intendano altri fini il cui conseguimento è riservato, per natura sua, all'autorità ecclesiastica.
- * §2. L'autorità ecclesiastica competente, se lo giudica opportuno, può erigere associazioni di fedeli anche per il conseguimento diretto o indiretto di altre finalità spirituali alle quali non sia stato sufficientemente provveduto mediante iniziative private.
- * §3. Le associazioni di fedeli erette dall'autorità ecclesiastica competente si chiamano **associazioni pubbliche**.

- * Can. 310 - Un'associazione privata non costituita in persona giuridica, come tale non può essere soggetto di obblighi e di diritti; tuttavia i fedeli associati possono congiuntamente contrarre obblighi, acquisire e possedere diritti e beni come comproprietari e compossessori; sono in grado di esercitare tali diritti e obblighi mediante un mandatario o procuratore.

* Pubbliche o private?

- * Le persone giuridiche private nascono per libera iniziativa dei fedeli e agiscono in nome proprio per il perseguimento delle finalità proprie della Chiesa;
- * le persone giuridiche pubbliche sono costituite dall'autorità competente e agiscono in nome di questa, esercitando funzioni autoritative.
- * Questa distinzione si riflette sul regime giuridico delle associazioni, per cui anche delle confraternite, in particolare i beni appartenenti alle persone giuridiche pubbliche entrano a comporre il patrimonio ecclesiastico
 - * Can. 319 - §1. Un'associazione pubblica eretta legittimamente, a meno che non sia disposto in modo diverso, amministra i beni che possiede a norma degli statuti, sotto la superiore direzione dell'autorità ecclesiastica di cui nel can. 312, §1, alla quale ogni anno deve rendere conto dell'amministrazione.
 - * §2. Deve inoltre presentare alla medesima autorità un fedele rendiconto dell'impiego delle offerte e delle elemosine raccolte.
 - * Can. 325 - §1. L'associazione privata di fedeli amministra liberamente i beni che possiede, secondo le disposizioni degli statuti, salvo il diritto dell'autorità ecclesiastica competente di vigilare perché i beni siano usati per i fini dell'associazione.
 - * §2. È pure soggetta all'autorità dell'Ordinario del luogo, a norma del [can. 1301](#), per quanto riguarda l'amministrazione e la distribuzione dei beni che le sono stati donati o lasciati per cause pie.

* A che cosa serve la personalità giuridica?

- * Si tratta di enti dotati di una speciale stabilità, che nel codice viene qualificata di perpetuità. In cosa consiste questa speciale stabilità? Gli enti che hanno ricevuto la personalità giuridica possono, infatti, sussistere pur essendo inattivi durante un periodo di cento anni. Ed è così perché l'ordinamento vuole mantenerle in esistenza.
- * Un'altro vantaggio è che, benché per la costituzione della persona giuridica di sostrato personale si richiede un minimo di tre persone (can. 115 § 2), il venire meno di questo numero minimo non comporta la sua estinzione. Anzi si prevede la possibilità che una persona giuridica collegiale (nella quale tutti i membri concorrono nel prendere decisioni) possa sussistere pur essendo stata ridotta ad un solo membro, qualora gli statuti non ne abbiano disposto la cessata esistenza (can. 120 § 2).
- * A tutte le persone giuridiche viene riconosciuta la capacità patrimoniale (can. 1255), la quale fa sì che i beni di cui è titolare la persona costituiscano un patrimonio indipendente (can. 1256). Di conseguenza tutti i negozi giuridici di natura economica a cui fa capo la persona si ripercuotono sul suo patrimonio, lasciando intatti i patrimoni propri delle persone che compongono la persona giuridica.
- * Allo stesso modo, la personalità comporta capacità di essere parte nel processo (can. 1480), che permette all'ente di agire nelle cause giudiziarie e amministrative in cui possa essere coinvolto. Chi agisce è la stessa persona, attraverso i suoi legittimi rappresentanti. Gli effetti delle decisioni ricadono direttamente sulla persona giuridica.
- * Nel Canton Ticino: Un'associazione dei fedeli (anche solo privata) può ottenere la personalità giuridica non soltanto nell'ordinamento del diritto canonico, ma, in forza della Legge sulla Chiesa cattolica della Repubblica e Cantone Ticino, anche statale.

* Obbligo degli statuti

- * Can. 304 - §1. Tutte le associazioni di fedeli, sia pubbliche sia private, con qualunque titolo o nome siano chiamate, abbiano propri statuti con cui vengano definiti
 - il fine dell'associazione o obiettivo societario,
 - la sede,
 - il governo
 - e le condizioni richieste per farne parte, e mediante i quali vengano determinate le modalità d'azione tenendo presente la necessità o l'utilità relativa al tempo e al luogo.
- * Can. 322 - §1. Un'associazione privata di fedeli può acquistare personalità giuridica per decreto formale dell'autorità ecclesiastica competente di cui nel [can. 312](#).
- * §2. Nessuna associazione privata di fedeli può acquistare personalità giuridica se i suoi statuti non sono stati approvati dall'autorità ecclesiastica di cui nel [can. 312, §1](#); tuttavia l'approvazione degli statuti non cambia la natura privata dell'associazione.
 - * È una conditio sine qua non per ottenere la personalità giuridica privata.
 - * Diversamente da quanto prevede il can. 299 §3 (una semplice revisione) per le associazioni senza personalità giuridica
- * an. 314 - Gli statuti di ogni associazione pubblica, la loro revisione e il loro cambiamento necessitano dell'approvazione dell'autorità ecclesiastica cui compete erigere l'associazione a norma del can. 312, §1.

* Obbligo degli statuti

- * Quando il priore di una confraternita inoltra la bozza statutaria all'autorità ecclesiastica per l'approvazione, detta autorità deve verificare la ecclesialità della confraternita/associazione.
- * L'autorità può formulare delle osservazioni al testo.
- * Le osservazioni devono essere recepite nello statuto, e - su richiesta dei responsabili dell'associazione privata - può limitarsi a realizzare la denominata ricognitio statutorum (cfr. can. 299 §3). Con questo atto amministrativo, l'autorità ecclesiastica dichiara che i fini che l'associazione intende perseguire sono conformi alla dottrina, alla morale e alla disciplina della Chiesa.
- * Invece, un'associazione privata di fedeli che intende ottenere personalità giuridica canonica, deve richiedere la probatio degli statuti, ossia un giudizio positivo da parte dell'autorità ecclesiastica competente circa gli aspetti particolari della associazione di fedeli contenuti negli statuti.
- * L'atto amministrativo dell'autorità ecclesiastica può stabilire un periodo "ad experimentum" di vigenza degli statuti, trascorso il quale la norma può essere riconosciuta o approvata definitivamente.
- * In ogni caso, rimane sempre aperta la possibilità di apportare delle modifiche al testo statutario, secondo la procedura in esso stabilito. Anche le modifiche devono essere sottoposte all'approvazione della competente autorità ecclesiastica.
- * L'intervento dell'autorità ecclesiastica, quando approva o riconosce gli statuti, non è da ritenersi un atto amministrativo della autorità. Gli statuti sono da considerarsi sempre una norma di autonomia privata dei fedeli.

* Conclusioni

«La presenza cristiana nel mondo moderno (...) deve diventare testimonianza visibile usando la propria fede come criterio operativo per costruire un'alternativa sociale nuova (...).

La fede deve essere usata come forza generatrice di gesti culturali e sociali nuovi nella profonda persuasione che l'operatività intrinseca alla fede in quanto principio conoscitivo di Dio diverso dalla ragione. Non può avere solo uno sbocco morale perché possiede una essenziale dimensione e pretesa anche politica.

Revocare la storia edificante (...) [implica] la riscoperta che i cristiani da sempre hanno saputo che non era loro permesso assimilarsi fino a confondersi con il mondo, senza correre il rischio di perdere la loro identità e di diventare insignificanti di fronte a se stessi e all'interno del progetto di salvezza che Dio ha su tutti noi» E. Corecco

GRAZIE PER LA VOSTRA PRESENZA.

GRAZIE PER GLI SFORZI QUOTIDIANI

GRAZIE PER L'ATTENZIONE